



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

FORMAZIONE EX D.LGS 231/2001:


- NOVITA' NORMATIVE EX D.LGS 38/2017

(CORRUZIONE TRA PRIVATI)

- D.LGS 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO)

- L. 30/11/2017 n. 179 WHISTBLOWING

NOVITA' NORMATIVE EX D.LGS 38/2017
“CORRUZIONE TRA PRIVATI”



IL D.Lgs. 38/2017 amplia notevolmente il novero delle condotte penalmente rilevanti in materia di corruzione tra privati e, soprattutto, estende l'ambito di rilevanza delle condotte anche agli enti privati non riconducibili nell'alveo delle società commerciali. **Dalla lettura del testo, infatti, il reato parrebbe riconducibile anche agli enti sprovvisti di personalità giuridica (ad es., associazioni, fondazioni, ecc.).**

Il Decreto introduce l'Articolo 2635 bis (Istigazione alla corruzione tra privati) e l'art. 2635 ter (Pene accessorie)

Alla luce del regime di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, diviene necessario riservare particolare attenzione alla prevenzione di possibili condotte illecite.

NOVITA'

1) Ampliamento dell'ambito soggettivo di operatività del reato di corruzione tra privati:

la fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. trova ora applicazione non soltanto in materia di società e consorzi, ma anche nell'ambito degli "altri enti privati". Dalla lettura del testo il reato parrebbe riconducibile anche agli enti sprovvisti di personalità giuridica (ad es., associazioni, fondazioni, ecc.);

2) Ampliamento del novero dei soggetti attivi e delle condotte penalmente rilevanti:

ora sono inclusi anche coloro che svolgono funzioni direttive presso società o enti privati, quindi in breve tutti i dirigenti

è riconosciuta espressamente la rilevanza dell'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo";

sia nell'ipotesi di corruzione attiva che passiva, diviene penalmente rilevante anche la commissione del reato "per interposta persona";

3) **Condotta**

il reato si perfeziona quando la condotta è volta a sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio o ufficio o degli obblighi di fedeltà.

4) **Irrilevanza del danno**

non è più necessario che la condotta "cagioni nocumento alla società" (trasformazione della fattispecie criminosa da reato di danno a reato di pericolo).

5) Introduzione dell' art.2635 Bis

è diretto a punire l'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato passivo che dal lato attivo, che si verifica quando la richiesta, l'offerta o la sollecitazione di denaro o altra utilità non siano accettate.

La norma prevede che:

- il responsabile dell'istigazione sia punito in base alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 (reclusione da uno a tre anni), ridotta di un terzo;
- la procedibilità del reato su querela della parte offesa;

6) Introduzione dell' art. 2635 ter c.c.

disciplina le pene accessorie, ovvero l'obbligatorietà della "interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis c.p.", nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di istigazione alla corruzione attiva; il medesimo articolo inasprisce le sanzioni applicabili alla società.

sanzioni ex 231/2001

- **Per il delitto di corruzione tra privati si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);**
- **Per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.**
- **Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive:**
 - interdizione dall'esercizio dell'attività,
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Il valore della singola quota può variare da € 258 a € 1.549 in funzione della gravità del comportamento.

NUOVO TESTO Art. 2635 c.c.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.^[L. 177]^[SEP]*2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*^[L. 177]^[SEP]*3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*^[L. 177]^[SEP]*4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*^[L. 177]^[SEP]*5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*^[L. 177]^[SEP]*6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Art. 2635 Bis

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»

Articolo 2635 ter

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'Articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2

ANTIRICICLAGGIO

(Rilevante ai fini del D.Lgs 231/2001 ex art.25 octies)

L'attuale normativa antiriciclaggio è frutto di un lungo cammino il cui inizio è avvenuto con la Direttiva CEE n.91/308; ad oggi i capisaldi sono definiti con il D.Lgs 231/2007.

Lo scopo della norma è quello di prevenire ed ostacolare il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose o la raccolta di denaro “pulito” con lo scopo di finanziare il terrorismo.

Il reato di riciclaggio è previsto dall' Art. 648 Bis del Codice Penale che testualmente dispone:

“ Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma antiriciclaggio, al fine di prevenire quanto più possibile la commissione di tale reato, ha regolato la gestione dei flussi finanziari stabilendo dei limiti alle operazioni per contante.

Il pagamento per contante (massimo consentito per singola operazione) è stato in un primo momento stabilito in € 1.000 e successivamente innalzato a € 3.000.

“WHISTLEBLOWING”

(L. 30 NOVEMBRE 2017 N. 179)

Il dipendente che segnala all'autorità giudiziaria ordinaria le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione

Il nuovo testo di legge modifica l'articolo 6 del Dlgs 231 del 2001 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati.

In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi. Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Inoltre si precisa che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”.

I modelli di organizzazione dovranno essere aggiornati e prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Mentre si è previsto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.